



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 188/18/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA L'EDILE CERAMICA / PAGINE INTERNET S.R.L. (GU14/2269/2017)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 29 novembre 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” di seguito *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*” (di seguito “*Regolamento sugli indennizzi*”), come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”, e in particolare l’articolo 2, comma 2;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA l'istanza della società L'Edile Ceramica, del 29 novembre 2017;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, trova applicazione *ratione temporis* il *Regolamento sugli indennizzi* vigente al momento della presentazione dell'istanza, e dunque nella versione precedente alle modifiche introdotte con la delibera n. 347/18/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

La società istante, intestataria di due utenze telefoniche *business*, n. 0422806XXX e n. 0422806YYY, ha contestato nei confronti dell'operatore Pagine Internet S.r.l., l'interruzione dei servizi telefonici dal 12 al 20 settembre 2017.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto "*l'indennizzo per i danni per un valore di 1.000,00 euro*".

2. La posizione dell'operatore

La società Pagine Internet S.r.l., in memorie, ha dichiarato di essere un *reseller* dell'operatore Digitel Italia S.p.A. che "*il giorno 10/11/17 ha creato una gravissima situazione a livello nazionale di blocco di buona parte dei nostri utenti che ci ha impedito a presenziare alla conciliazione del giorno 14/11, per causa di forza maggiore*" presso il CORECOM di Treviso.

L'operatore ha altresì rappresentato che, in conformità alle prescrizioni dettate dall'Autorità, ha immediatamente ed autonomamente rimborsato all'utente, nella prima fattura utile (la n.38551 del 1 novembre 2017), depositata in allegato alle memorie, "*la somma di euro 54+iva pari a 6 euro/giorno per tutti i giorni di mancato servizio*".

Pertanto, non essendo previste ulteriori indennità o rimborsi in caso di guasto "*per forza maggiore*" ha chiesto il rigetto della domanda dell'utente.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante non può essere accolta, come di seguito precisato.

Nel caso di specie, a prescindere dal fatto che il disservizio subito dall'utente è ascrivibile a una causa di forza maggiore e come tale non imputabile direttamente alla società Pagine Internet S.r.l., si prende atto che l'operatore convenuto, incontestatamente, ha già riconosciuto all'utente l'indennizzo previsto dalle proprie Condizioni generali di contratto.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Per quanto sopra, il *Regolamento sugli indennizzi* non può trovare applicazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità rigetta l'istanza della società L'Edile Ceramica nei confronti della società Pagine Internet S.r.l. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 29 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi